



- ~~quantitativo settimanale/mensile di rifiuto da conferire presso gli Impianti di destino, che rimane esattamente quello previsto nel contratto sottoscritto;~~
- ~~4) dà, altresì, atto che l'approvata modifica contrattuale determina l'allungamento della durata del sottoscritto contratto d'appalto fino al raggiungimento dell'originario importo contrattuale complessivo (€ 7.524.000,00, oltre accessori di legge), stimata per le fine del mese di agosto p.v.;~~
 - ~~5) dà, inoltre, atto che la disposta modifica contrattuale in quanto produttiva di una riduzione del prezzo pagato per il conferimento presso gli Impianti dell'Appaltatore comporta un evidente beneficio economico per questa Società e risponde, pertanto, all'interesse pubblico;~~
 - ~~6) dà mandato al Rup di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge ed alla predisposizione di apposito "Addendum" contrattuale, da sottoporre alla firma dell'Appaltatore, ove viene formalizzata e disciplinata, nei termini sopra riportati, la modifica del Contratto Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» n. 2808 del 25.06.2021 (CIG: 8668087BAB);~~
 - ~~7) dà mandato ed autorizza il Presidente a sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;~~
 - ~~8) dispone che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup (geom. Maurizio Buccella), al Dec (ing. Gerardo Sabato), al "Responsabile del Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti", al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" (R.P.C.T.) ed al "Responsabile dell'Organo di Staff", per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.~~

~~*** *** ***~~

Punto 9 all'Ordine del giorno [Ricorso di opposizione di terzo (Consiglio di Stato - R.G. 2086/23) proposto dalla Provincia di Salerno avverso la sentenza C.S., IV, n. 658/2023 afferente questione controversa avente ad oggetto l'espropriazione disposta, illo tempore, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'acquisizione dell'area (privata) ubicata in Montecorvino Pugliano (SA), alla Località "Parapoti": presa d'atto e provvedimenti].

Il Presidente rappresenta che, a mezzo nota pec del 24 marzo u.s., è stato notificato, a questa Società, formale "Ricorso incidentale a valere quale opposizione di terzo" proposto dal Socio unico (EdA Salerno), con il patrocinio processuale degli avv.ti Lorenzo Lentini del Foro di Salerno e Feliciano Ferrentino del Foro di Nocera Inferiore (SA),



nell'ambito del giudizio (R.G. n. 2086/2023) pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto una vicenda contenziosa, vecchia e particolarmente intricata, articolatasi in un arco temporale di oltre vent'anni, che oggi vede l'Ente d'Ambito e questa Società pubblica esposti al rischio di dover adempiere ad oneri restitutori/risarcitori in favore del privato che, *illo tempore*, subì l'espropriazione dell'area di terreno ove sorge oggi la discarica di *Parapoti*" affidata in gestione a questa Società pubblica.

In considerazione della particolare "delicatezza" della vicenda, e dei risvolti pratici ed economici che ne potrebbero derivare, il Presidente propone al Consiglio di deliberare la formale costituzione di questa Società nel giudizio di che trattasi.

Mancando, nell'organico aziendale, una risorsa lavorativa in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuna difesa nell'ambito del giudizio *de quo*, si rende necessario affidare il relativo incarico di patrocinio processuale ad avvocato del libero Foro, munito di idonea competenza ed esperienza.

Il Presidente rappresenta che - vista la grande esperienza/competenza maturata in materia di diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo e visto, altresì, che ha già avuto modo di conoscere ed approfondire la vicenda in qualità di Legale co-incaricato della difesa processuale dell'Ente d'Ambito – appare opportuno affidare l'incarico in parola al sopra richiamato avv. Feliciano Ferrentino.

A tal fine, il Presidente rammenta, al Consiglio, che il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale non impone una preventiva ed apposita selezione ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 17, co. 1, lettera "d)", numeri 1 e 1.2, D.Lgs. n. 50/2016 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, i «servizi legali» e, in particolare, quelli concernenti «*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni (...) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro*»).

L'importo complessivo dell'affidamento a farsi (da determinarsi – in ossequio a quanto chiarito dalle Linee Guida Anac n. 12 – nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.2014, n. 55 e s.m.i.) consente di rinunciare sia alla «*garanzia definitiva*» sia alla «*polizza a saldo*» (previste rispettivamente dall'art. 103, commi 1 e 6, del vigente Codice dei contratti pubblici), non solo perché l'affidamento di incarichi di patrocinio processuale è – come in precedenza chiarito – escluso dall'ambito di applicazione del precitato Codice dei contratti pubblici (e, dunque,



anche dell'art. 103 del Codice medesimo), ma anche in ossequio al disposto di cui all'art. 103, co. 11, del D.Lgs. citato (ove e se applicabile), letto in uno ai chiarimenti di cui al Parere Mit/Mims n. 1299 del 27.04.2022, e in virtù altresì del fatto che la vigente normativa di settore (art. 3, co. 5, lett. "e)", L. 148/2011) già impone agli avvocati del libero Foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, all'esito di apposita discussione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 40

con cui:

- 1) **affida** in via diretta (ex art. 17, co. 1, lettera "d)", numero 1, punto 1.2, D.Lgs. 50/2016), all'avv. Feliciano Ferrentino (con Studio in [REDACTED] [REDACTED] iscritta all'Albo Ordinario degli Avvocati di Nocera Inferiore (SA), a far data dal 5.3.1990, nonché all'Albo dei Patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, a far data dal 24.9.2004), l'incarico di difesa, anche processuale, necessario al fine di far valere le ragioni di questa Società pubblica nell'ambito del giudizio (R.G. n. 2086/2023) pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed avente ad oggetto la vicenda contenziosa richiamata nella sopra riportata parte motivo-narrativa;
- 2) **dispone** che l'importo delle spettanze professionali che andranno versate alla Professionista incaricata vada determinato nel rispetto e comunque entro i valori risultanti dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.2014, n. 55 e s.m.i.;
- 3) **dispone** che l'incarico avrà durata fino alla conclusione del grado di giudizio, salvo recesso che la S.A., con preavviso di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta;
- 4) **dispone altresì** che, in caso di recesso da parte di questa S.A., la Professionista affidataria dovrà continuare a svolgere l'incarico di difesa processuale fino alla data all'uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto dall'art. 109, co. 1, D.Lgs. 50/2016 – avrà titolo esclusivamente a ricevere le spettanze maturate per l'attività prestata fino alla concreta cessazione della prestazione;
- 5) **rinuncia**, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, con riferimento all'affidamento sopra disposto, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;



- 6) **nomina**, quale Rup per l'affidamento in parola, il dott. Vincenzo Caputo (dipendente di questa Società pubblica), il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento dell'incarico processuale e la conseguente verifica del regolare andamento del rapporto negoziale con la Professionista incaricata;
- 7) **dà mandato** al nominato Rup di provvedere ad approvvigionarsi e custodire agli atti la copia completa della Polizza R.C. professionale (ex art. 3, co. 5, lett. "e"), L. 148/2011), in corso di validità, della Professionista incaricata;
- 8) **dispone** che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio anche a quanto previsto e consentito dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. 50/2016 – l'affidamento potrà essere formalizzato a mezzo sottoscrizione di copia della presente deliberazione da parte della Professionista designata, che varrà come "accettazione" e formale conclusione del contratto di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a "regola d'arte" degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;
- 9) **dà mandato ed autorizza** il Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna, ivi compresa la procura *ad litem*;
- 10) **dispone** che, in ossequio a quanto chiarito nelle "*FAQ Anac in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)*" aggiornate al 30.7.2020 (segnatamente, punti 9.18 e 21.4), la presente delibera venga pubblicata, a fini di "pubblicità e trasparenza", anche sul «*Profilo committente*» (sito web aziendale), all'interno della Sezione «*Società trasparente*», Sottosezione «*Consulenti e collaboratori*»;
- 11) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup (dott. Vincenzo Caputo), al "*Responsabile del Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*", al "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*" (R.P.C.T.) ed al "*Responsabile dell'Organo di Staff*", per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

~~**Punto 10 all'Ordine del giorno** ["*Procedura aperta*" (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento del Servizio annuale di gestione degli impianti di trattamento del percolato di discarica per rifiuti non pericolosi tramite tecnologia ad osmosi inversa~~